

## STATUTO

### **Articolo 1 - Costituzione**

E' costituito tra l'Università degli Studi di Genova, imprese, Regione Liguria, Provincia di Genova, Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Genova e Confindustria Genova un Consorzio volontario con attività esterna ai sensi degli articoli 60 e 61 del RD 31 agosto 1933 n.1592 e degli articoli 2602 e seguenti, 2612 e seguenti del codice civile, denominato:

**"ISTITUTO SUPERIORE**

**DI STUDI IN TECNOLOGIE**

**DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE"**

in appresso denominato per brevità anche come "Istituto".

L'Università degli Studi di Genova individua i propri attori, nelle strutture didattiche e scientifiche di seguito riportate:

- i Dipartimenti di Ingegneria Biofisica ed Elettronica (DI-BE), di Informatica e Scienze dell'Informazione (DISI) e di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST);

- i corsi di studio di laurea e di laurea magistrale ed i dottorati di ricerca del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione individuati, su indicazione vincolante dell'Università degli Studi di Genova, con il regolamento organico dell'Istituto, da emanarsi in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 (Regolamento del Con-

sorzio) del presente Statuto.

#### **Articolo 2 - Sede**

L'Istituto ha sede legale in Genova, Via all'Opera Pia, numero civico 11A.

#### **Articolo 3 - Finalità dell'Istituto.**

L'Istituto non ha scopo di lucro e persegue la finalità di costituire punto di riferimento per la formazione di eccellenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione attuata secondo il modello rivestito dalle esistenti Scuole Superiori Universitarie, valorizzando i contributi dell'Università, degli Enti e delle Imprese consorziate. L'Istituto intende quindi contribuire alla preparazione di personale qualificato per la ricerca e per l'insegnamento accademico, contribuire alla formazione di elevati profili professionali e dirigenziali, rafforzare il rapporto dell'Università degli Studi di Genova con il suo territorio, città e Regione, considerato risorsa strategica. Le attività dell'Istituto sono improntate agli obiettivi di internazionalizzazione, promozione del trasferimento tecnologico per l'innovazione e promozione della crescita dell'imprenditorialità. Le attività dell'Istituto non possono comunque essere in contrasto sia con gli scopi istituzionali dell'Università degli Studi di Genova e degli Enti Consorziati sia con gli oggetti sociali delle singole Imprese consorziate.

#### **Articolo 4 - Oggetto**

L'Istituto ha il seguente oggetto:

a) attivazione di itinerari formativi di eccellenza nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Genova nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione tramite: offerta di didattica integrativa su contenuti di base e/o su temi avanzati; erogazione di borse di studio ed offerta di residenzialità agli studenti meritevoli ammessi agli itinerari formativi; tutorato e messa a disposizione di laboratori attrezzati;

b) partecipazione all'organizzazione ed alle attività didattiche previste dai Master di I e/o II livello, in collaborazione con i Corsi di Studio dell'Università degli Studi di Genova, Enti di formazione e Imprese;

c) supporto ad altre iniziative nell'ambito della formazione a favore anche di studenti non ammessi ai suddetti itinerari formativi:

supporto ad iniziative dei corsi di studio delle lauree e lauree magistrali dell'Università degli Studi di Genova del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) supporto ad iniziative dei dottorati di ricerca dell'Università degli Studi di Genova del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche in collaborazione con le Scuole di dottorato di ricerca di cui essi fanno parte;

e) supporto ad iniziative, quali l'erogazione di borse e pre-

mi, da parte di soggetti pubblici e privati, su tematiche inerenti le finalità dell'Istituto;

f) promozione culturale tramite organizzazione di eventi scientifico-culturali quali seminari, conferenze e workshop;

g) sviluppo di progetti di ricerca presso laboratori dei propri consorziati, per consentire esperienze essenziali agli itinerari formativi degli studenti.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Istituto intende:

- promuovere il carattere internazionale dell'iniziativa, anche coinvolgendo docenti e studiosi stranieri di prestigio nella didattica integrativa e nelle iniziative scientifico-culturali;

- sviluppare collaborazioni con altre Università e con centri di ricerca e formazione italiani e stranieri.

L'Istituto inoltre intende compatibilmente con le risorse disponibili, dotarsi di una sede propria per accrescere la funzionalità operativa e rafforzare l'immagine dell'Istituto, al fine di incrementare l'efficacia delle proprie iniziative.

L'Istituto può inoltre compiere ogni atto, contratto od operazione necessari ed opportuni per il raggiungimento della finalità di cui all'articolo 3 (Finalità dell'Istituto) del presente statuto. L'Istituto rilascia attestati di merito a compimento dei suddetti itinerari formativi.

L'Istituto può avvalersi di personale e strutture eventualmen-

te messi a disposizione dai consorziati, previo loro consenso, e comunque sulla base di specifici accordi convenzionali.

#### **Articolo 5 - Fondo Consortile**

Il fondo consortile è di Euro 36.525,96 (trentaseimilacinquecentoventicinque virgola novantasei) suddiviso tra i consorziati in quote di pari importo.

#### **Articolo 5 bis - Contributi in conto esercizio**

Al momento della costituzione, i consorziati sono tenuti all'ulteriore versamento cadauno di Euro 11.060,61 (diconsi Euro undicimilasessanta virgola sessantuno) a titolo di contributo in conto esercizio, finalizzato al finanziamento di borse di studio ed alla copertura delle spese di gestione dell'Istituto, ad eccezione dell'Università degli Studi di Genova che versa al medesimo titolo di contributo in conto esercizio la somma di Euro 21.060,62 (diconsi Euro ventunomilasessanta virgola sessantadue).

Gli apporti al fondo consortile e i contributi dovuti in conto esercizio e borse di studio all'atto dell'adesione degli Enti o Imprese che intendano partecipare al Consorzio nel corso della sua durata sono determinati nell'importo e corrisposti e/o apportati secondo le modalità ed i termini deliberati dall'Assemblea dei consorziati, su proposta del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 7 (Nuovi associati) del presente statuto. Ciascun consorziato fondatore assume, in via irrevocabile l'obbligo di corrispondere all'Istituto entro il 30

Aprile 2004 e 30 Aprile 2005 l'importo di Euro 13.333,34 (di-  
consi Euro tredicimilatrecentotrentatre virgola trentaquattro)  
per ogni anno, al fine di garantire il finanziamento di borse  
di studio e la copertura delle spese di gestione.

I contributi dovuti in conto esercizio e borse di studio per i  
trienni successivi al primo sono stabiliti dall'assemblea dei  
Conсорziati entro i primi due mesi del primo anno del triennio  
di riferimento, secondo le modalità previste al successivo  
art. 11 del presente statuto.

L'assunzione della qualifica di consorzio non comporta il  
sorgere di obblighi di contribuzione, ulteriori rispetto a  
quelli previsti nel presente articolo. I consorzio hanno co-  
munque facoltà di versare spontaneamente contributi, a qualsi-  
asi titolo e di qualsiasi natura, nel quadro delle rispettive  
norme statutarie e dei loro programmi. Ai sensi dell'articolo  
2614 e dell'articolo 2615 del Codice Civile, per le obbliga-  
zioni assunte in nome dell'Istituto dalle persone che ne hanno  
la rappresentanza, i terzi possono far valere i propri diritti  
esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni as-  
sunte dagli organi dell'Istituto per conto dei singoli consor-  
ziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo con-  
sortile. Per la durata dell'Istituto i consorzio non possono  
chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei  
consorzio non possono far valere i loro diritti sul fondo  
medesimo.

## **Articolo 6 - Finanziamenti ed obblighi**

Le fonti di finanziamento dell'Istituto sono:

a) il fondo consortile;

b) i contributi dei consorziati, di cui all'articolo 5 bis (Contributi in conto esercizio) del presente statuto, nonché i contributi erogati, a qualsiasi titolo, da soggetti pubblici e privati;

c) i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività poste in essere dall'Istituto;

d) ogni altro contributo di qualsiasi natura, di cui possa usufruire l'Istituto a seguito e per motivo delle attività svolte e dei servizi prestati. I consorziati possono inoltre svolgere, in relazione ai rispettivi settori, attività di sostegno e promozione utili al perseguimento degli scopi dell'Istituto. Lo svolgimento di attività che comportino rapporti continuativi tra i Consorziati e l'Istituto è regolato da specifici accordi che ne determinano l'aspetto operativo, quello economico ed ogni altro aspetto derivante dal rapporto posto in essere, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 7 - Nuovi Consorziati**

L'ammissione di nuovi soggetti partecipanti, in grado di fornire esperienze o conoscenze specifiche attinenti agli scopi dell'Istituto è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, con le modalità di cui all'articolo 11 (Assemblea) del presente statuto. L'ammissione di nuovi sog-

getti partecipanti comporterà in capo agli stessi l'integrale accettazione di tutte le norme di cui al presente statuto, del Regolamento Organico dell'Istituto di cui all'articolo 24 (Regolamento del Consorzio) del presente statuto e delle eventuali convenzioni complementari nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Articolo 8 - Durata**

L'Istituto ha durata di anni 10 (dieci) prorogabile alla scadenza per un uguale periodo, su delibera dell'Assemblea a maggioranza qualificata dei tre quarti dei consorziati previa formale approvazione dei rispettivi organi di governo, dovendosi necessariamente contemplare nella maggioranza suddetta l'Università degli Studi di Genova. Alla scadenza del primo triennio dalla costituzione, l'Istituto predisporrà una relazione consuntiva sull'attività svolta, al fine di consentire ai consorziati la valutazione dei risultati conseguiti dall'Istituto stesso e della sostenibilità generale del suo prosieguo.

Nel caso in cui la proroga dell'Istituto venga deliberata con la suddetta maggioranza il/i consorziato/i dissenziente/i avrà/anno la facoltà, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data in cui la delibera verrà assunta, di recedere dall'Istituto con semplice dichiarazione scritta comunicata a mezzo raccomandata, con effetto dalla data di ricezione, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'ultimo capoverso del



successivo articolo 9 (Recesso od esclusione) del presente statuto.

#### **Articolo 9 - Recesso ed esclusione**

Ogni consorziato ha facoltà di recedere dall'Istituto liberamente senza penalità, sanzioni, richieste risarcitorie o pretese in genere da parte dell'Istituto o dei consorziati con semplice dichiarazione scritta comunicata a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale (esercizio), rimanendo obbligato esclusivamente per le obbligazioni assunte dall'Istituto per suo conto.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima del compimento del terzo anno successivo alla data di costituzione dell'Istituto.

L'inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente statuto e l'inosservanza delle norme di eventuale/i regolamento/i, costituiscono causa di esclusione di diritto del Consorziato, salvo il risarcimento dei danni causati dal consorziato inadempiente. Sono inoltre esclusi i Consorziati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- non provvedano a versare i contributi richiesti dagli organi consortili nel rispetto del presente statuto;
- vengano dichiarati falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale.

Il consorziato escluso rimane obbligato esclusivamente per le obbligazioni assunte dall'Istituto per suo conto.

Nei casi di recesso ed esclusione la quota del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri e non sorge in capo al consorziato recedente o escluso alcun diritto alla ripetizione dei contributi e/o apporti versati o apportati a qualsiasi titolo durante la vigenza dello status di consorziato.

#### **Articolo 10 - Organi consortili**

Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Direttore;
- f) il Comitato di Esperti;
- g) il Comitato Istituzionale Strategico
- h) il Collegio dei Revisori.

#### **Articolo 11 - Assemblea**

L'Assemblea è composta dai consorziati che abbiano aderito all'Istituto e ne facciano legittimamente parte. I consorziati possono farsi rappresentare nell'assemblea. I consorziati possono nominare un proprio rappresentante in base a delega scritta, di volta in volta, o conferita anche per più assemblee fino a revoca o a dimissioni. Ogni consorziato può conferire delega scritta ad altro Consorziato in propria rappresentanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del

rappresentante in bianco. Una stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due consorziati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Istituto.

L'Assemblea:

a) nomina, nel rispetto dei diritti di designazione specificati agli articoli 12 (Consiglio direttivo) e 16 (Presidente onorario) del presente statuto, il Presidente ed il Presidente onorario;

b) nomina, nel rispetto dei diritti di designazione specificati all'articolo 12 (Consiglio direttivo) del presente statuto, gli altri membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi membri;

c) nomina il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori, nel rispetto dei diritti di designazione di cui all'articolo 20 (Collegio dei Revisori) del presente statuto;

d) fissa le materie riservate alla propria competenza e quelle riservate al Consiglio Direttivo;

e) approva, anche tenuto conto delle valutazioni espresse dal Comitato di Esperti, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale dell'Istituto;

f) stabilisce, per ciascun triennio di attività dell'Istituto, l'ammontare dei contributi dovuti in conto esercizio e borse di studio da ciascun consorziato; in linea di principio tale ammontare di contributi è uguale per ciascun consorziato; tuttavia l'assemblea potrà stabilire a carico di determinati con-

consorzati un ammontare di contributi maggiore di quello stabilito per gli altri consorzati; in tale ipotesi per la validità e l'efficacia della relativa delibera occorre la presenza ed il voto favorevole del consorziato per il quale è stabilito un ammontare di contributi maggiore di quello stabilito per gli altri consorzati;

g) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soggetti consorzati secondo quanto previsto dagli articoli 7 (Nuovi associati) e 9 (Recesso ed esclusione) e dal presente articolo dello statuto e determina, su proposta del Consiglio Direttivo, i contributi che i nuovi consorzati dovranno versare all'atto della loro ammissione; contestualmente all'ammissione o all'esclusione di soggetti consorzati, l'Assemblea può deliberare la variazione del numero di membri del Consiglio Direttivo e conseguentemente la nomina (in caso di ammissione di un nuovo soggetto consorziato) o la revoca (in caso di esclusione di un soggetto consorziato) di suoi membri, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 12;

h) delibera le modifiche dello statuto (fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12), lo scioglimento, la proroga dell'Istituto stesso;

i) delibera sulla messa in liquidazione dell'Istituto provvedendo alla nomina del liquidatore o dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilan-

cio consuntivo, del bilancio preventivo annuale e, con cadenza triennale, dell'ammontare dei contributi dovuti in conto esercizio e borse di studio da ciascun consorziato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Istituto con avviso spedito per posta o a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea può avvenire, con le medesime modalità di convocazione previste nel presente articolo, anche su richiesta di almeno 2 consorziati nella quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare. Le adunanze sono tenute nel luogo, nel giorno ed all'ora indicati nell'avviso di convocazione, e di regola presso la sede dell'Istituto ovvero di uno dei Consorziati. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Consorziati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo per le deliberazioni di cui al punto f) del presente articolo, per il quale vale quanto precisato al punto f) medesimo e le deliberazioni di cui ai punti g), h) e i) del presente articolo per le quali è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Consorziati previa formale autorizzazione, per i soli casi di cui ai punti h) ed i), dei rispettivi organi di governo. Ogni ente consorziato ha diritto a un voto.

#### **Articolo 12 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo e' composto da un minimo di 17 (dicias-

sette) ad un massimo di 25 (venticinque) membri, così designati:

a) il Presidente dell'Istituto, nominato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 11 (Assemblea) del presente statuto, su designazione dell'Università degli Studi di Genova fra i professori universitari di ruolo;

b) un membro designato dall'Università degli Studi di Genova;

c) un membro designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);

d) un membro designato dalla Regione Liguria;

e) un membro designato di comune accordo dalla Provincia di Genova e dal Comune di Genova;

f) un membro designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova;

g) un membro designato da Confindustria Genova;

h) almeno cinque e non più di nove membri designati dalle imprese industriali aderenti;

i) almeno quattro e non più di otto membri, professori o ricercatori, designati dai dipartimenti universitari coinvolti nelle attività dell'Istituto, come da art. 1 (Costituzione) del presente statuto, sentiti i Presidenti dei corsi di studio (lauree e lauree magistrali) ed i Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca indicati all'art.1 (Costituzione) del presente statuto;

j) un membro, rappresentante degli studenti, eletto dagli al-

lievi dell'Istituto.

Per garantire una corretta ed equilibrata rappresentanza in Consiglio Direttivo di membri accademici e membri industriali, di cui ai punti h) ed i) del precedente paragrafo, resta inteso che:

se i membri industriali sono cinque, i membri accademici devono essere quattro;

se i membri industriali sono sei, i membri accademici devono essere cinque;

se i membri industriali sono sette, i membri accademici devono essere sei;

se i membri industriali sono otto, i membri accademici devono essere sette;

se i membri industriali sono nove, i membri accademici devono essere otto.

I membri nel Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La cessazione dei membri del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, essendo ad esso demandato il potere di compiere, anche per il tramite del Comitato esecutivo, tutti gli atti che ritenga necessari e/o opportuni per l'attuazione dell'oggetto consortile, tranne quelli riservati dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea. In

particolare, ma non in via esclusiva, il Consiglio Direttivo:

a) delibera, tenuto conto delle contribuzioni annuali dei consorziati e dei soggetti esterni e delle valutazioni espresse dal Comitato di Esperti, le linee programmatiche didattiche, scientifiche ed amministrative dell'Istituto prevedendo le relative coperture di spesa;

b) predispone il bilancio annuale preventivo, il bilancio consuntivo dell'Istituto e redige una relazione di accompagnamento ai documenti contabili;

c) approva gli eventuali accordi che comportino rapporti continuativi tra i Consorziati e l'Istituto;

d) nomina, al proprio interno i componenti del Comitato esecutivo;

e) nomina, fra i membri del Comitato Esecutivo, i Vice Presidenti in numero non superiore a tre, di cui almeno uno accademico;

f) nomina il Direttore dell'Istituto su proposta congiunta dei membri industriali del Consiglio Direttivo; nel caso la proposta preveda la nomina di un docente universitario, la designazione deve essere condivisa con i membri accademici del Consiglio Direttivo;

g) su proposta del Presidente, nomina il Segretario generale dell'Istituto, responsabile della gestione amministrativa dell'Istituto, che assume le funzioni ed esercita i compiti previsti dal Regolamento di cui al successivo art. 24;



h) nomina, previa fissazione del loro numero, i membri del Comitato di Esperti;

i) approva le relazioni periodiche e la relazione annuale sulle attività svolte dall'Istituto predisposte dal Comitato di Esperti;

l) approva la relazione sulla valutazione delle attività svolte e le eventuali proposte di modifica e sviluppo delle stesse predisposte dal Comitato di Esperti;

m) propone, ai sensi dell'articolo 5 bis (Contributi in conto esercizio), l'ammontare del contributo da versare al fondo consortile da parte dei soggetti, Enti o Imprese che intendano aderire all'Istituto successivamente alla sua costituzione, nonché di quello in conto esercizio e borse di studio, con le relative modalità di versamento, al fine di favorire ogni opportuna delibera da parte dell'Assemblea dei consorziati;

n) delibera l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative ed alle variazioni che dovessero intervenire nell'ammontare del Fondo Consortile se dovute esclusivamente all'ingresso di nuovi consorziati.

Il Consiglio Direttivo può deliberare impegni di spesa esclusivamente nei limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio preventivo. Eventuali delibere d'impegno assunte in deroga a tale principio devono contenere l'indicazione delle risorse destinate alla copertura dei maggiori oneri.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente, o quando

ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, con un preavviso di sette giorni, ridotto a giorni uno lavorativo in caso di urgenza, sia a mezzo posta, che fax o posta elettronica, presso la sede dell'Istituto ovvero di uno dei Consorziati.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare con delibera che deve essere presa con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti parte dei propri poteri e competenze al Comitato Esecutivo, al Presidente, ai Vice Presidenti, al Direttore definendo i limiti delle deleghe.

### **Articolo 13 - Comitato Esecutivo**

Il Consiglio Direttivo istituisce al suo interno un Comitato Esecutivo costituito, quale organismo con ruolo operativo-gestionale, con compiti istruttori, di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, composto dal Presidente dell'Istituto e da sei componenti, di cui tre scelti fra i componenti accademici e tre fra i componenti designati dalle Imprese. Il mandato dei componenti del Comitato Esecutivo scade contestualmente alla cessazione del relativo mandato alla carica di componenti del Consiglio Direttivo. La composizione, le attribuzioni ed i compiti del Comitato Esecutivo sono disciplinati in dettaglio

con il Regolamento di cui all'articolo 24 (Regolamento del Consorzio) del presente statuto.

#### **Articolo 14 - Presidente**

Il Presidente dell'Istituto, nominato con le modalità e nel rispetto dei diritti di designazione di cui agli artt.11 (Assemblea) e 12 (Consiglio Direttivo) del presente statuto, partecipa, presiedendole, alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato esecutivo e partecipa alle sedute del Comitato di Esperti.

Il Presidente:

a) rappresenta legalmente l'Istituto: la rappresentanza dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e al Direttore dell'Istituto **in via tra loro disgiunta** e, nei limiti delle deleghe e dei poteri loro conferiti, ai Vice Presidenti delegati al compimento di atti o di categorie di atti.

b) convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, e il Comitato di Esperti e ne coordina i lavori;

c) attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, di concerto con il Direttore, il Segretario Generale dell'Istituto e il Comitato Esecutivo, ed esercita i compiti ed i poteri specificatamente attribuiti e delegati dai predetti organi;

d) sovrintende al funzionamento didattico e scientifico dell'Istituto ed alla sua gestione;

e) nell'ambito dei poteri ad esso conferiti, ha facoltà, sentito il Consiglio Direttivo, di delegare il Direttore ed i Vice Presidenti al compimento di atti specifici, qualora non rientranti nei poteri ad essi già conferiti dal Consiglio Direttivo;

f) in caso di urgenza, sentito il Comitato Esecutivo, prende ogni provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo, con esclusione di ogni impegno di spesa e/o deroghe al bilancio preventivo, sottoponendolo a quest'ultimo per la ratifica nell'adunanza immediatamente successiva, che dovrà in ogni caso essere convocata al più tardi entro il mese solare immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il mandato del Presidente scade contestualmente alla cessazione del relativo mandato alla carica di componente del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 15 - Vice Presidenti**

Il Presidente designa fra i Vice Presidenti nominati con le modalità di cui all'articolo 12 (Consiglio Direttivo) del presente statuto, il Vice Presidente vicario - che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

I Vice Presidenti restano in carica per la durata del mandato del Presidente.

#### **Articolo 16 - Presidente onorario**

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare

un Presidente onorario dell'Istituto tra personalità di chiara fama, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, anche esterne al mondo accademico. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Comitato di Esperti, ovvero, se invitato, a quelle dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il Presidente onorario resta in carica al massimo per tre anni, e scade congiuntamente ai componenti del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

#### **Articolo 17 - Direttore**

Il Direttore dell'Istituto dura in carica fino a dimissioni o revoca dalla carica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto verso i terzi ed in giudizio **in via disgiunta rispetto al Presidente** e coadiuva il Presidente nella gestione dell'Istituto e delle sue attività didattiche e di formazione. Le funzioni, i compiti e le responsabilità del Direttore vengono stabiliti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina del Direttore medesimo.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Comitato di Esperti.

#### **Articolo 18 - Comitato di Esperti**

Il Comitato di Esperti propone gli indirizzi strategici ed è garante della qualità dell'Istituto.

Il Comitato è composto da esperti di alta qualificazione

scientifico e/o professionale. I membri del Comitato, in numero da sei a dodici, sono eletti dal Consiglio Direttivo e restano in carica per tre anni, scadono congiuntamente ai componenti del Consiglio Direttivo dal quale sono stati nominati e sono rieleggibili.

Il Comitato di Esperti si riunisce almeno due volte all'anno.

Il Presidente ISICT partecipa alle riunioni del Comitato di Esperti senza diritto di voto. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Comitato di Esperti predispone annualmente una relazione di indirizzo e di valutazione scientifica delle attività svolte, formulando eventuali proposte di modifica e sviluppo delle stesse da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19 - Comitato Istituzionale Strategico**

Il Presidente dell'Istituto, in rappresentanza dell'Università degli Studi di Genova, ed i membri del Consiglio Direttivo designati rispettivamente dalla Regione Liguria, dal Comune e dalla Provincia di Genova, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova e da Confindustria Genova, in rappresentanza degli enti designatori, costituiscono il Comitato Istituzionale Strategico dell'Istituto che ha il compito di individuare e definire azioni coordinate degli Enti rappresentati nel Comitato (e che assumono la denominazione di "Soci Sostenitori Istituzionali") a sostegno delle

attività dell'Istituto.

Le modalità operative di funzionamento del Comitato Istituzionale Strategico sono stabilite nell'ambito del Regolamento di cui al successivo articolo 24.

#### **Articolo 20 - Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 11 (Assemblea) del presente statuto, di cui: un componente effettivo ed un componente supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze \_ Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; un componente effettivo è designato dall'Università degli Studi di Genova; un componente effettivo è designato di comune accordo dalle Imprese Consorziate. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea fra i componenti effettivi, ai sensi dell'articolo 11 (Assemblea) del presente statuto. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

La cessazione dei membri dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio dei Revisori è stato ricostituito.

Il Collegio dei Revisori:

a) esercita il controllo sugli atti dell'Istituto;

b) vigila sull'osservanza delle leggi e delle disposizioni statutarie;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) redige una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo dell'Istituto.

Il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché richiedere e prendere visione di tutti i documenti contabili inerenti alla gestione. Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti all'Albo dei Revisori ufficiali dei Conti presso il Ministero di Giustizia.

#### **Articolo 21 - Riunioni in via telematica**

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Comitato degli Esperti si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, la riunione del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo o del Comitato degli Esperti si considera tenuta nel luo-



go in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

#### **Articolo 22 - Delibere tramite consultazione scritta**

Le decisioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Comitato di Esperti possono essere adottate mediante consultazione scritta.

Tutti i documenti trasmessi alla sede del consorzio relativi alla formazione della volontà dei membri devono essere conservati agli atti, e le decisioni trascritte senza indugio nel libro dei verbali (per quanto riguarda il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo) o in apposito registro (per il Comitato di Esperti).

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo o del Comitato di Esperti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti gli altri membri ed ai Revisori, qualora il presente statuto ne preveda la partecipazione alle adunanze collegiali, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni, e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno 5 (cinque) giorni lavorativi per trasmettere presso la sede del Consorzio la risposta, che deve essere

messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un termine diverso, purché non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi e non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego, o un'astensione espressa. La mancanza di risposta dei membri entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene all'Istituto il consenso del membro occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione di quella determinata decisione.

Spetta al Presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i membri ed ai Revisori, qualora il presente statuto ne preveda la partecipazione alle adunanze collegiali, indicando:

- membri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi membri.

#### **Articolo 23 - Bilancio ed esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio comincia dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e termina al trentuno dicembre successivo.

#### **Articolo 24 - Regolamento del Consorzio**

Entro sei mesi dalla data di insediamento il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea, per la relativa approvazione, il Regolamento del Consorzio. Con tale Regolamento sono individuati, come previsto nell'articolo 1, su indicazione vincolante dell'Università degli Studi di Genova, i corsi di studio di laurea e di laurea magistrale ed i dottorati di ricerca del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che - insieme ai dipartimenti DIBE, DISI e DIST - costituiscono gli attuatori dell'Università degli Studi di Genova. Con esso sono inoltre disciplinati in dettaglio, come previsto negli articoli 13 (Comitato Esecutivo), 18 (Comitato di Esperti) e 19 (Comitato Istituzionale Strategico) del presente statuto, la composizione, le attribuzioni ed i compiti del Comitato Esecutivo, Comitato di Esperti, Comitato Istituzionale strategico e dell'ufficio amministrativo dell'Istituto, oltre a tutti gli altri aspetti inerenti al funzionamento dell'Istituto stesso.

#### **Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione**

L'Istituto si scioglie di diritto qualora consegua la sua finalità ovvero non sia più in grado di perseguirla, per volontà unanime dei consorziati, ovvero in seguito al motivato recesso all'Università degli Studi di Genova così come consentito al numero 6 dell'articolo 2611 c.c., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento dell'Isti-

tuto, l'Assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori; ove si sia verificata la reiterata impossibilità di raggiungere le maggioranze necessarie di cui all'articolo 11 (Assemblea), il liquidatore (o i liquidatori) è nominato dal Presidente del Tribunale di Genova ad istanza di uno qualunque dei componenti del Consiglio Direttivo o dei consorziati o del Collegio dei Revisori. Entro trenta giorni dalla nomina il liquidatore (o i liquidatori) provvede, previa redazione di apposito inventario, alla restituzione ai singoli Consorziati dei beni mobili ed immobili messi a disposizione dell'Istituto dagli stessi. Le attività che residuano all'Istituto, dopo aver pagato le passività e le spese di liquidazione, sono devolute all'Università degli Studi di Genova secondo gli scopi dell'Istituto stesso.

#### **Articolo 26 - Destinazione utili**

E' tassativamente vietata ogni forma di distribuzione degli utili tra i consorziati; eventuali utili realizzati dall'Istituto non possono essere ripartiti fra i Consorziati, ma devono essere destinati alle attività dell'Istituto stesso.

#### **Articolo 27 - Controversie**

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra i Consorziati o tra i Consorziati e l'Istituto con riferimento al presente statuto, tra cui, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Fo-

ro di Genova.

**Articolo 28 - Personalità giuridica**

Dopo la costituzione dovrà essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto a cura del Presidente dell'Istituto così come previsto dall'articolo 61 R.D. 1592/1933.

**Articolo 29 - Disposizioni di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia per i Consorzi universitari ed i consorzi volontari con attività esterna.